

IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER LE PERSONE NON ABBIENTI

ELENA MERLINI
AVVOCATO, BOLOGNA

Viene presentata la normativa italiana riguardante il patrocinio gratuito. Una norma che purtroppo presenta diversi limiti. Oltre al reddito estremamente basso per l'accesso, l'impossibilità di beneficiare del gratuito patrocinio nel caso di impugnazione di una sentenza sfavorevole

Assicurare un'assistenza legale ai non abbienti rappresenta un importante compito dello Stato per *"rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale"* che limitano *"la libertà e l'uguaglianza dei cittadini"* impedendo *"il pieno sviluppo della persona umana..."* (art. 3 della nostra Costituzione).

Riconoscere il diritto all'accesso alla giustizia dei soggetti economicamente deboli è quindi un dovere etico a tutela del principio di libertà e di uguaglianza fra i cittadini: *"Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione..."* (art. 24 della Costituzione).

Anche in ambito comunitario, per esempio nella Convenzione europea dei diritti dell'Uomo (art. 6 comma 3), nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 47), nella Direttiva 2002/8 CE del Consiglio dell'Unione Europea del 27 Gennaio 2003 è sancita *"l'applicazione del principio secondo il quale il patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere deve essere concesso a tutti coloro che non dispongono di mezzi sufficienti, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia..."*

Per quanto riguarda l'ordinamento italiano solo con il "Testo unico in materia di spese di giustizia" D.lgs. 30 Maggio 2002, n. 115" viene data una disciplina unitaria all'istituto del patrocinio a spese dello Stato per i giudizi penali, civili, amministrativi, contabili, tributari, e di volontaria giurisdizione.

IL REDDITO

La normativa pone un tetto reddituale per poter accedere al patrocinio a spese dello

Stato.

Il richiedente infatti non deve superare il reddito annuo imponibile (risultante dall'ultima documentazione fiscale) di euro 10.628,16 (la somma è stata aggiornata recentemente dal Ministero della Giustizia con decreto del 20 Gennaio 2009).

Se il richiedente convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito per l'ammissione al patrocinio è dato dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia, a meno che il soggetto beneficiario non debba promuovere un procedimento inerente i diritti della personalità o che lo veda in contrapposizione ad altro componente della famiglia (per esempio nelle cause di separazione coniugale), in tali casi viene considerato il solo reddito personale.

L'individuazione del limite reddituale da parte della legge fa sì che il soggetto con un reddito complessivo di poco superiore alla cifra indicata (per esempio di euro 10.800,00) non possa beneficiare del patrocinio a spese dello Stato.

L'ammissione al patrocinio può essere richiesta (sempre che si abbiano i requisiti economici) non solo dai cittadini italiani ma anche dagli stranieri e dagli apolidi residenti in Italia. L'ammissione può riguardare qualsiasi grado e fase del procedimento. C'è però da dire che se il soggetto ammesso al patrocinio è soccombente nel procedimento per cui ha ottenuto l'ammissione, non potrà più beneficiarne per proporre impugnazione, fatta salva l'azione per il risarcimento del danno nel processo penale (art.120 T.U. n. 115/2002).

Ciò vuol dire che la persona economicamente più debole, già ammessa al patrocinio in primo grado, non potrà impugnare la sentenza a lui sfavorevole usufruendo del beneficio per il grado successivo. Ancora, a volte si

ha la necessità di un avvocato per una consulenza giuridica oppure per una questione legale che potrebbero risolversi stragiudizialmente, per esempio con un accordo fra le parti.

NON SEMPRE I NON ABBIENTI POSSONO BENEFICIARE DEL PATROCINIO

In questi casi purtroppo i soggetti non abbienti non possono usufruire dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato poiché è prevista solo per quelle situazioni che hanno poi uno sviluppo avanti all'Autorità Giudiziaria.

E' evidente come ciò costituisca una lacuna della normativa proprio perchè l'attività stragiudiziale (che può portare ad una risoluzione transattiva del conflitto) è un'attività complessa e impegnativa per il professionista e assolutamente "benefica" per chi ne usufruisce, quindi, che non sia prevista nei rimborsi dello Stato a favore del non abbiente è senz'altro un limite al principio di eguaglianza di tutela dei cittadini.

Negli ultimi anni le richieste di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono aumentate in maniera esponenziale, sia per una maggiore informazione sulla possibilità di accedervi, sia per un aumento concreto della povertà in Italia.

La spesa che lo Stato è chiamato ad assol-

vere è elevata e ci si chiede sino a quando riuscirà a farvi fronte.

Negli ultimi anni, infatti, si sono ravvisati i primi problemi: per esempio gli uffici dei Tribunali preposti a dare esecuzione alle liquidazioni delle note dei difensori (vale a dire a predisporre i mandati di pagamento presso la Banca d'Italia) evidenziano ritardi nel ricevere i fondi da parte del Ministero di Giustizia e soprattutto l'insufficienza di tali fondi a coprire le note già liquidate.

Ciò inevitabilmente ha ripercussioni sul soggetto economicamente debole: il professionista infatti - che per l'attività prestata riceve una bassa remunerazione corrisposta poi in tempi molto lunghi, anche anni - a lungo andare accetterà con maggiore difficoltà un incarico professionale di rappresentanza legale per situazioni in cui il soggetto è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Senz'altro uno stanziamento maggiore di fondi da parte dello Stato oltre che un perfezionamento normativo, che colmi le attuali lacune della legge, renderebbero il Patrocinio a spese dello Stato lo strumento che realmente potrebbe garantire una rappresentanza e una tutela legale anche alle persone non abbienti.



I supplementi di Animazione Sociale per la formazione e il lavoro degli operatori sociali

La descrizione di buone prassi può offrire importanti stimoli per la programmazione ed organizzazione del lavoro degli operatori sociali ed educatori per promuovere il confronto e la collaborazione, per tracciare percorsi e stimolare dibattiti. Questo lo scopo dei volumetti curati dalla rivista Animazione Sociale, che raccoglie interventi, progetti, documentazioni di enti, cooperative, organizzazioni che lavorano nel sociale e nell'educazione. **Conflitti a scuola: problema o esperienza educativa?** descrive l'esperienza realizzata dall'équipe educativa "Città educativa" del Comune di Reggio Emilia in collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio, per rispondere alle esigenze educative e di socialità di giovani ed adolescenti, promuovendo il rispetto delle differenze e stili di convivenza creativa, come soluzione ai conflitti. **Lavorare con giovani in paesi di montagna** raccoglie gli atti di un seminario organizzato dalla Cooperativa Sociale Stella Alpina di Bormio, che aveva come oggetto la sperimentazione di un laboratorio itinerante sociale e socioeducativo di aggregazione e partecipazione con giovani che abitano in contesti di montagna: motivazioni, obiettivi, risultati a confronto per elaborare efficaci ipotesi metodologiche. Una sfida è oggetto del titolo del terzo quaderno: **Crescere senza violenza**; come è possibile prevenire la violenza all'infanzia, quali sono le forme di maltrattamento compiute sui bambini, come possono essere tutelati gli operatori che si occupano della protezione e cura dei minori vittime di maltrattamenti: questi sono alcuni degli argomenti affrontati nel testo curato dal CISMAI (Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento all'infanzia).

AA.VV., **Conflitti a scuola: problema o esperienza educativa?**, Torino 2009, p. 102, 7.00 euro; Colleoni Maurizio, Silvestri M. Barbera (a cura di), **Lavorare con giovani in paesi di montagna**, Torino 2010, p. 94, 7.00 euro; AA.VV., **Crescere senza violenza**, Torino 2010, p. 126, 7.00 euro.